



COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE
Ufficio Commercio e Attività Produttive

Prot. 10676

Povoletto, 2 OTT. 2014

OGGETTO: Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per attività temporanea ai sensi della L. 447/1995 art. 6 comma 1 lettera h).

IL SINDACO

VISTA la richiesta Prot. n. 9737 del 11-09-2014, presentata da **BONIN RENATO**, nato a Povoletto (UD) il 21-08-1951 e residente in Povoletto (UD), Via Repubblica 13, in qualità di Presidente dell'Associazione "Giusto Caenazzo" con sede a Povoletto Via Asilo 2, di autorizzazione all'utilizzo di impianti rumorosi e/o di diffusione sonora in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalle normative vigenti dal 03-10-2014 al 25-10-2014 durante la manifestazione "16^ Fieste de Blave";

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'ARPA Prot. n. 14703 del 01-10-2008, che si allega in copia quale parte integrante della presente, rilasciato per la stessa manifestazione edizione 2008;

VISTE la L. n. 477/1995 e la L.R. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", in particolare l'art. 20 c. 6);

VISTI i D.P.C.M. 1.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno", D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e D.M. Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

RICHIAMATE altresì le "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico", stilate all'ARPA regionale nel maggio 2008;

AUTORIZZA

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. sopra richiamati dal 03-10-2014 al 25-10-2014 a Povoletto, in Via Asilo 2, in occasione della manifestazione "16 FIESTE DE BLAVE" sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le emissioni sonore eccedenti i limiti di legge dovranno terminare alle ore 00:30;
- a partire dalle ore 22.00 inizio del periodo notturno, così come previsto dal D.C.P.M. 1.3.91 e dal D.M. Ambiente del 16.3.98 in relazione al diritto alla quiete e al riposo, il volume della diffusione sonora sia comunque ridimensionato;
- i diffusori acustici dovranno essere collocati e regolati in modo tale da evitare di diffondere il suono direttamente verso le abitazioni circostanti;
- in ogni caso le emissioni sonore dovranno comunque essere contenute, pur nei limiti compatibili con la manifestazione in atto;
- nell'arco temporale in cui non è prevista la deroga si ritengono comunque validi i limiti di rumore previsti dal D.C.P.M. 1.3.91, dalla L. n. 447 del 26.10.1995, dal D.C.P.M. 14.11.1997 e dal D.M. Ambiente del 16.3.1998;
- interrompere l'emissione di suoni amplificati dalle ore 12.30 alle 15.30;
- la variazione del soggetto, cui il presente atto è intestato, richiederà una voltura da parte del soggetto subentrante.

La presente autorizzazione:

- ha validità solo dal **03-10-2014** al **25-10-2014**;
- viene rilasciata ai soli fini disposti dall'art. 1 comma del D.P.C.M. 1.3.1991 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali, comunali e della competente A.S.S. che, qualora previsti, dovranno essere acquisiti;
- **L'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle vigenti norme, prescrizioni igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali. Si raccomanda in particolare il rispetto di quanto stabilito dal D.M. del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).**

L'Amministrazione Comunale si riserva di rinnovare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà la revoca della concessione in deroga ai limiti di rumore e l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della L. 447/1995.

IL SINDACO
Andrea Romito

